



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 44

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

LORO SEDI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr.ssa L. Castigliero

Resp. Istrut.:

OGGETTO:

Sospensione feriale dei termini
processuali.

Come noto, il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 recante "*Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*", convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162, tra le varie modifiche introdotte in materia di razionalizzazione del processo civile, ha modificato la durata della cosiddetta "sospensione feriale dei termini processuali".

Nello specifico, l'art. 16 del cd. Decreto Giustizia stabilisce, infatti, che a decorrere dal 2015, la sospensione dei termini è stabilita **dal 1° al 31 agosto di ogni anno**, modificando quanto contenuto nell'art. 1 della Legge 7 ottobre 1969, n. 742 recante "*Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale*" che prevedeva un'interruzione dal 1° agosto al 15 settembre.

In sostanza, per la prima volta a partire dal 1969 i termini della sospensione feriale sono stati modificati da una precisa disposizione di legge che li riduce di circa un terzo rispetto a prima.

Essendo il giudizio innanzi alla CCEPS di natura amministrativa e, quindi, rientrante nella normativa del 1969 in materia di sospensione feriale, è pacifico che la stessa sospensione dei termini processuali trova applicazione nei ricorsi promossi dal sanitario, dal Ministro della Salute e dal Procuratore della Repubblica competente per territorio avverso le decisioni delle Commissioni ordinistiche, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 221/1950, in particolare, per quanto concerne il conteggio del termine di trenta giorni previsto dallo stesso art. 53 per la proposizione del ricorso alla CCEPS.

Esemplificando, se il decorso del termine ha inizio anteriormente al 1° agosto, ad esempio il 20 luglio, decorsi i primi 11 giorni, lo stesso riprenderà a decorrere dal 1° settembre senza togliere valore al periodo già trascorso che andrà sommato a quello successivo, di 19 giorni. Pertanto, il termine per proporre ricorso scadrà il 19 settembre.

La sospensione feriale va, infatti, paragonata ad una parentesi temporale di 31 giorni durante la quale i termini processuali si interrompono.

Di conseguenza, se il decorso del termine inizia durante il periodo di sospensione feriale (1 - 31 agosto) i trenta giorni inizieranno a decorrere dal 1° settembre.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Chersevani

